Civile Sent. Sez. 1 Num. 17709 Anno 2015

Presidente: FORTE FABRIZIO Relatore: CAMPANILE PIETRO Data pubblicazione: 07/09/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

IMPRESA COSTRUZIONI CARNIELLO RUGGERO & C. S.R.L.

Elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cola di Rienzo, n. 92, nello studio dell'avv. Elisabetta Nardone; rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Cristina, giusta procura speciale in calce al ricorso.

ricorrente

contro

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

323

Elettivamente domiciliata in Roma, via Ludovisi, n. 16, nello studio legale R & P Legal Rossotto Colombatto & Partners; rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Caveri e Maurizio Corain, come da procura speciale a margine del controricorso.

controricorrente

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 537, depositata in data 9 febbraio 2011; sentita la relazione svolta all'udienza pubblica del 24 febbraio 2015 dal consigliere dott. Pietro Campanile;

Sentito per la ricorrente l'avv. T. Marvasi, a tanto delegato;

sentito per la controricorrente l'avv. Caveri;
Udite le richieste del Procuratore Generale, in
persona del sostituto dott.ssa Immacolata Zeno,
la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1 - Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha rigettato l'impugnazione proposta dall'Impresa di Costruzioni Carniello Ruggero & C. S.r.l. (d'ora in avanti, per brevità, Impresa) nei confronti della Regione Autonoma Valle d'Aosta avverso il lodo reso inter partes dal Collegio arbitrato nominato per dirimere la controver-



sia relativa a lavori di ristrutturazione di un fabbricato sito in Aosta, via Oietti, con il quale era stata dichiarata la risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa, condannata, in relazione ai danni conseguenti all'inadempimento, al pagamento della somma di euro 50.000,00, oltre accessori.

1.1 - In particolare, disattesa l'istanza di sospensione del processo avanzata in relazione alla
pendenza di un giudizio di falso in merito ad alcuni documenti esaminati dagli arbitri, la corte territoriale ha rilevato l'infondatezza del primo motivo, con il quale era stata dedotta la nullità
della clausola compromissoria, in quanto, essendo
contenuta ùnicamente nel capitolato speciale, non
era stata specificamente approvata per iscritto ai
sensi dell'art. 1341 c.c.. In proposito si è osservato che trattandosi di atto interamente richiamato
dalle parti, in maniera equivalente a una sua integrale trascrizione nel documento dalle stesse firmato, tale sottoscrizione deve intendersi estesa
anche alla clausola compromissoria.

1.2 - E' stata poi rigettata la censura inerente alla nomina del terzo arbitro, di cui era stata dedotta l'illegittimità perché nominato ai sensi dell'art. 150 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554,



ĕ.

ritenuta illegittima dal Consiglio di Stato con decisione n. 6335 del 2003, osservandosi che tale rilievo, non essendo stato proposto apud arbitros, non poteva essere avanzato in sede di impugnazione, ostandovi la previsione di cui all'art. 829, primo comma, n. 2, c.p.c..

- 1.3 Il terzo motivo di impugnazione, concernente la contraddittorietà fra le disposizione del lodo, è stato ritenuto infondato, all'esito dell'esame del tenore del lodo impugnato, precisandosi che il riferimento all'inadempimento all'ordine di servizio n. 5, in relazione al quale altrove era stata rilevata la tardività della relativa contestazione, era il frutto di evidente lapsus calami, essendo comunque possibile, dal complesso della motivazione del lodo, comprendere le ragioni della decisione.
- 1.4 E' stato infine disattesa l'ultima censura, ritenendosi che con la stessa si intendeva in effetti proporre un riesame degli apprezzamenti e degli accertamenti compiuti dagli arbitri.
- 1.5 Per la cassazione di tale decisione l'Impresa propone ricorso, affidato a tre motivi, illustrati da memoria, cui la Regione resiste con controricorso.



Motivi della decisione

2 - Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1341 cod. civ. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, la ricorrente sostiene che nella specie la clausola compromissoria, in quanto contenuta nel capitolato speciale d'appalto, richiamato dal contratto di appalto, avrebbe dovuto essere approvata per iscritto.

2.1 - La censura è infondata, avendo la Corte d'appello correttamente applicato il principio secondo cui, quando i contraenti fanno riferimento alla disciplina fissata in un distinto documento al fine dell'integrazione della regolamentazione negoziale, le previsioni di quella disciplina si intendono conosciute e approvate per "relationem", assumendo pertanto il valore di clausole concordate senza necessità di una specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. (Cass., 19 ottobre 2012, n. 18041; Cass., 11 febbraio 2002, n. 17646; Cass. 4 maggio 2000, n. 5578).

Ancora di recente, questa Corte ha affermato che la clausola compromissoria contenuta in un capitolato, generale o speciale, non deve essere approvata spe-

N

cificamente, essendo sufficiente, ai fini della validità della stessa, che la volontà di rimettere ad arbitri la risoluzione di controversie si possa evincere da atto scritto (Cass., 6 agosto 2014, n. 17721).

3 - Con il secondo mezzo, deducendosi vizio motivazionale e violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1363 e 1367 cod. civ., si sostiene che la corte territoriale avrebbe, con riferimento alla necessità di approvazione specifica della suddetta clausola, omesso di considerare la portata dell'art. 11, comma 3 dello stesso C.S.A., che, per l'appunto, prevedeva l'individuazione di clausole particolarmente onerose negli atti contrattuali, da far sottoscrivere nel contratto ai sensi dell'art. 1341 cod. civ..

La censura presenta ineludibili profili di inammissibilità. Infatti, non trovando la stessa alcun riscontro nella decisione impugnata, essa assume i
caratteri di novità, tanto più che la parte ricorrente, pur affermando di aver fatto riferimento
all'art. 11 del C.S.A. nell'atto di impugnazione
del lodo, ha omesso di riportare, negli esatti termini, le modalità con cui avrebbe sottoposto la



questione al giudice del merito, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso.

- 4 Con il terzo motivo si sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato la domanda giudiziale, fornendo al riguardo una motivazione "apparente", ed omettendo di pronunciarsi, anche d'ufficio, in merito alla nullità del contratto, in quanto contrario a norme inderogabili.
- 4.1 La censura non appare pertinente allo svolgimento della vicenda processuale e alle ragioni della decisione. Premesso che la questione della nullità del contratto di appalto non risulta proposta davanti alla Corte territoriale, né, soprattutto, in sede arbitrale, deve rilevarsi che la stessa ricorrente premette di aver impugnato il lodo, con il quarto motivo, deducendo vizio di pronuncia su norme di diritto di natura cogente.
- 4.2 La Corte di appello, a tale proposito, ha osservato, che essendo stato dichiarato il lodo inappellabile dalle parti in base alla previsione dell'art. 60, comma tre, del C.S.A., l'Impresa aveva fatto valere "i pretesi errores in iudicando non già come motivi di nullità del lodo, ma ai fini di una riconsiderazione del merito della vertenza da esaminarsi nella fase rescissoria". Conseguentemen-



te, si è rilevato che "l'assunta violazione di norme od obblighi di legge da parte della committente Regione nella presente fattispecie, secondo stessa prospettazione dell'appellante, non viene in considerazione quale inosservanza di norme di diritto che il collegio arbitrale avrebbe dovuto applicare ma non ha applicato per la decisione della controversia; esse si configurano quale termine di paragone su cui commisurare i reciproci, addebitati inadempimenti la loro importanza ai fini dell'accoglimento della domanda di risoluzione".

A fronte di una motivazione del tutto esauriente e priva di contraddizioni sul piano logico-giuridico, mette conto di ribadire che, in disparte l'omessa riproduzione da parte della ricorrente, nella sua integralità, dell'atto di impugnazione del lodo in parte qua, il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vi-



zio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale (Cass., 12 dicembre 2014, n. 26159).

Sotto tale profilo non può omettersi di rilevare la perspicuità del riferimento, nella decisione impugnata, alla non impugnabilità del lodo e alle sue ricadute anche sulla individuazione dei limiti della domanda, sulle quali il ricorso non svolge alcun rilievo.

5 - Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell'Impresa al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali relative
al presente giudizio di legittimità, liquidate in
euro 13.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 24 febbraio 2015.